

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3283

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA, DARIDA, BARTOLE, FORLANI

Presentata il 5 luglio 1966

Integrazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio, 1961, n. 264,
sulle ispezioni delle carni da macello

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alla legislazione vigente, nei comuni sprovvisti di servizio veterinario, la ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario dei comuni vicini o da un veterinario libero professionista debitamente incaricato, o, quando ciò non sia possibile, dall'ufficiale sanitario.

Tale ultima eventualità, cioè la ispezione delle carni da parte di un ufficiale sanitario, non dovrebbe più essere valida a seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, che rende obbligatorio il servizio veterinario in ogni comune con la istituzione dell'ufficio del veterinario comunale e specifica, altresì, in termini precisi, le competenze del veterinario comunale e dell'ufficiale sanitario.

È necessario, comunque, far rilevare l'assurdità della possibilità che le carni siano ispezionate dall'ufficiale sanitario, in quanto è impossibile, oltre che assurdo e pericoloso, poter emettere un giudizio sulla salubrità delle carni e sulle loro condizioni senza prima poter giudicare dello stato di salute dell'animale che dovrà fornire la carne stessa; altrimenti si correrebbe il rischio di ammettere al consumo carni provenienti, per esempio, da animali affetti da rabbia, carbonchio ema-

tico, brucellosi ed altre malattie che possono essere riconosciute solamente visitando l'animale prima della macellazione da parte di un clinico, naturalmente veterinario, che è l'unico a possedere la preparazione scientifica e tecnica necessaria per poter affrontare tali diagnosi di estrema importanza ai fini della tutela della pubblica salute.

Vi è altresì da considerare che le sempre maggiori e complesse difficoltà, legate all'enorme aumento del consumo alimentare delle carni, è in relazione ai sempre più complicati sistemi « artificiali » di allevamento e di alimentazione del bestiame, richiedono una sempre più profonda e specifica preparazione tecnica, scientifica e pratica che, ovviamente, è di pertinenza del laureato in medicina veterinaria, il quale, anche dopo la laurea, deve frequentare corsi di specializzazione biennali, in tecnica di ispezione delle carni, superare esami particolari di concorso per avere titolo sufficiente a svolgere un compito tanto delicato ed importante ai fini della pubblica salute.

Per i sopraesposti motivi è stata predisposta l'unità proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nei comuni sprovvisti di servizio veterinario, l'ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario dei comuni vicini o da un veterinario libero esercente debitamente autorizzato.

Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.